



COMUNE DI SALA CONSILINA
 Provincia di Salerno

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

numero 77 del 22-03-2018

OGGETTO:

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI.
 CONFERMA TARIFFE PER L'ANNO 2018

L'anno duemiladiciotto addì ventidue del mese di Marzo con inizio alle ore 13:00 e in continuazione nella sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede il Sindaco CAVALLONE FRANCESCO che, prima dell'inizio dei lavori ha proceduto all'appello nominale riscontrando la validità della seduta e dichiarando la stessa aperta risultando presenti le seguenti persone:

N. o	Cognome e Nome	Carica	Presenze
1	CAVALLONE FRANCESCO	SINDACO	Presente
2	GIORDANO LUIGI	ASSESSORE	Presente
3	LOMBARDI GELSOMINA	ASSESSORE	Presente
4	FERRARI DOMENICA	ASSESSORE	Assente
5	LOPARDO ANTONIO	ASSESSORE	Presente
6	GAROFALO VINCENZO	ASSESSORE	Presente

PRESENTI: 5 - ASSENTI: 1

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale PISANO LUCIO che provvede alla redazione del presente verbale

PREMESSO:

CHE l'art. 1 – comma 169 – della Legge 27.12.2006 n.296 (Legge finanziaria 2007, in G.U. 27.12.2006), dispone che: *“169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”*

CHE, in particolare, l'art. 172 del T.U. n. 267/2000 al comma 1, lettera "e)" prevede tra gli allegati del bilancio la deliberazione con cui sono determinate, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;

CHE ai sensi del combinato disposto delle norme recate dall'art. 1 del D.L. n. 93/2008, convertito in Legge 126/2008 e dell'art. 77 bis comma 30 del D.L. 112/2008, convertito, con modificazioni, con Legge n. 133/2008, per il triennio 2009/2011, ovvero fino all'attuazione del c.d. federalismo fiscale se precedente al 2011, restava sospeso il potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote o delle maggiorazioni di aliquote di tributi, fatta eccezione per la TARSU;

CHE la legge di stabilità n.220/2010 confermava la suddetta sospensione sino all'attuazione del federalismo fiscale;

CHE il decreto Monti (art.13, comma 14, del D.L. 201/2011) ha abrogato l'art.1 del D.L. 93/08 cioè la norma originaria ma ha lasciato in piedi la disposizione della legge 220/2010 con la conseguenza che il blocco deve ritenersi tuttora in vigore almeno per i tributi non interessati da interventi ad hoc del legislatore;

PRESO ATTO :

CHE il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, nel testo convertito, che con l'art. 23, dispone al comma 7, espressamente quanto segue: *“Dalla data di entrata in vigore del presente decreto- legge sono abrogate le disposizioni di legge indicate dall'allegato 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 11 del presente articolo.”*

CHE fra le norme contenute nell'allegato vi è l'art. 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che al comma 10 in materia di tributi locali, nel testo modificato e integrato ad opera dell'art. 30, c. 17 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, in vigore dal 2000, dispone che *“Le tariffe e i diritti di cui al Capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni, possono essere aumentati dagli enti locali fino a un massimo del 20 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1998 e fino a un massimo del 50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2000 per le superfici superiori al metro quadrato, e le frazioni di esso si arrotondano al mezzo metro quadrato.”*.

CHE, pertanto, fatti salvi gli effetti degli aumenti tariffari legittimamente deliberati, come disposto dallo stesso c. 7 dell'art. 23 del D.L. n. 83/2012, dal 26 giugno 2012 i comuni non sono più legittimati a deliberare incrementi delle tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, in quanto la norma autorizzativa contenuta nell'art. [11, comma 10, L. 27 dicembre 1997, n. 449](#) è stata abrogata;

CHE l'art. 7 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, disponeva che *“1. In attuazione della citata legge n. 42 del 2009, e successive modificazioni, per il finanziamento dei comuni, in sostituzione dei tributi indicati rispettivamente negli artt. 8, c. 1 e 11, c. 1, a decorrere dall'anno 2014 sono introdotte nell'ordinamento fiscale le seguenti due nuove forme d'imposizione municipale: un'imposta municipale propria; un'imposta municipale secondaria. A decorrere dall'anno 2014, ai comuni è attribuita una compartecipazione al gettito dei tributi nell'ipotesi di trasferimento immobiliare di cui all'art. 10, pari al trenta per cento. Resta inoltre assegnato ai comuni il gettito dei tributi devoluto ai sensi dell'art. 2, tenuto conto di quanto attribuito ai sensi del comma 2 del presente articolo”*.

CHE l'art. 11 del D.Lgs. n. 23/2011 stabiliva che dal 2014: *l'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni, la tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, il canone di occupazione di spazi e aree pubbliche e il canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari siano sostituiti dall'imposta municipale secondaria (ImS) che però ha subito un ulteriore rinvio;*

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n.17 del 07/03/2008 con la quale è stato approvato il nuovo Regolamento per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni, ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs.507/93;

CONSIDERATO:

CHE ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett.c) della Legge 448/2001 l'imposta sulla pubblicità non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a cinque metri quadrati;

CHE in merito la legge 24 aprile 2002, n. 75, di conversione del Dl. 22 febbraio 2002, n. 13 (Circolare n. 3/Dpf del 3.5.2002 del Dipartimento per le Politiche fiscali – Ufficio per il Federalismo fiscale, del Ministero dell’Economia e delle Finanze) ha “ chiarito che: *Per le insegne di esercizio di superficie complessiva superiore ai 5 metri quadrati l’Imposta o il canone sono dovuti per l’intera superficie*”. Pertanto la superficie di 5 metri quadrati deve essere considerata come superficie massima ammessa per beneficiare dell’esonazione. In presenza quindi di un’insegna di 6 metri quadrati, l’Imposta o il Canone dovrà essere pagato per l’intera superficie e non solo per la parte eccedente i 5 metri.

CHE con specifica previsione nel Regolamento dei tributi locali (art. 52 del Dlgs. 446/1997) i Comuni possono prevedere l’esonazione anche per le insegne di esercizio di superficie complessiva del superiore al limite dei 5 metri quadrati;

CHE ai sensi del comma 128 dell’art. 1, legge finanziaria 266/2005 è esente la pubblicità in qualunque modo realizzata dalle associazioni sportive dilettantistiche all’interno degli impianti dalle stesse utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore ai tremila posti. (v. nota n. 1576 del 3.4.2007 del Mef)

CHE ai fini della salvaguardia degli enti locali, a decorrere dal 1° gennaio 2007, gli oneri derivanti dalla rimozione dei manifesti affissi in violazione delle disposizioni vigenti sono a carico dei soggetti per conto dei quali gli stessi sono stati affissi, salvo prova contraria (art. 1, comma 157, della legge 296/2006);

CHE con i commi 176, 177 e 178, dell’art. 1 della legge 296/2006 sono state abrogate le norme contenute nella legge Finanziaria 2005, al fine di contrastare il fenomeno delle affissioni abusive;

VISTO l’articolo 1, comma 22, della legge n. 208/2015 il quale ha abrogato l’articolo 11 del d.Lgs. n. 23/2011, istitutivo dell’imposta municipale secondaria, confermando quindi la vigenza dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;

VISTO l’articolo 1, comma 739, della legge n. 208/2015, il quale fa salvi gli incrementi delle tariffe dell’imposta comunale sulla pubblicità disposti in attuazione dell’articolo 11, comma 10, della legge n. 449/1997, approvati prima del 26 giugno 2012;

VISTO l’articolo 1, c. 26, della L. n. 208/2015, come modificato dall’articolo 1, comma 42, lett. A), della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) e dall’art. 1 comma 37 lett. a), L. 27 dicembre 2017, n. 205 il quale sospende, per il 2016, il 2017 e il 2018, l’efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:

26. *Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016, 2017 e 2018 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Per l'anno 2018 la sospensione di cui al primo periodo non si applica ai comuni istituiti a seguito di fusione ai sensi degli articoli 15 e 16 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di consentire, a parità di gettito, l'armonizzazione delle diverse aliquote. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e a decorrere dal 2017 al contributo di sbarco di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. (...)*

DATO ATTO:

CHE le tariffe devono essere deliberate dalla Giunta entro la data fissata da norme statali per la deliberazione di bilancio (*art. 3, c. 5, D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507; art. 1, c. 169, legge 27 dicembre 2006, n. 296*).

CHE in caso di mancata deliberazione, si intendono prorogate le tariffe applicate nell'anno precedente. (*art. 1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n. 296*);

RILEVATO che il termine originario del 31 dicembre 2017 era stato prorogato al 28 febbraio 2018 dal D.M. Ministero dell'Interno 29 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2017;

DATO ATTO che il D.M. Ministero dell'Interno 9 febbraio 2018 ha ulteriormente prorogato al 31 marzo 2018 il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2018-2020 (G.U. Serie Generale n. 38 del 15 febbraio 2018);

VISTO il D. Lgs. 507/93 e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge n. 488 del 28/12/2001;

VISTA la Legge n. 289 del 27/12/2002;

VISTA la Legge n. 296 del 27/12/2006;

VISTA la legge n. 205/2017 “Bilancio di previsione dello stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 (legge di bilancio 2018);

CONSIDERATO, pertanto, alla luce della recente normativa richiamata che si deve solo procedere alla conferma delle tariffe per l’Imposta Comunale sulla Pubblicità e Diritti sulle Pubbliche Affissioni per l’anno 2018;

RITENUTO di dover confermare per l’anno 2018 le tariffe deliberate per l’anno 2017 dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 49 del 22/03/2017 richiamando la delibera di Giunta Comunale n.86 del 5/5/2006 che da ultimo aveva confermato le tariffe per l’Imposta Comunale sulla Pubblicità e Diritti sulle Pubbliche Affissioni stabilite con delibera della Giunta Comunale n.21 del 26/02/2002;

PROPONE

1. di confermare, per l’anno finanziario 2018, le tariffe per l’applicazione dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità ed i Diritti sulle Pubbliche Affissioni già approvate per l’anno 2017 dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 49 del 22/03/2017 richiamando la delibera di Giunta Comunale n.86 del 5/5/2006 che da ultimo aveva confermato le tariffe per l’Imposta Comunale sulla Pubblicità e Diritti sulle Pubbliche Affissioni stabilite con delibera della Giunta Comunale n.21 del 26/02/2002;
2. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la su estesa proposta di deliberazione;

Visto il vigente Statuto comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visti gli arti. 42 e 48 del D.Lgs. n.267/2000 e ritenuta la propria competenza a provvedere sull'oggetto;

Visto il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica espresso dal competente Dirigente di Area proponente ai sensi dell'art. 49, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

Visto il parere favorevole sotto il profilo della regolarità contabile espresso dal competente Dirigente Area Finanze ai sensi dell'art. 49, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

Ritenuto di approvare la proposta di deliberazione di cui sopra facendo proprie le motivazioni di cui alla stessa;

Ad unanimità di voti, espressi nei modi di legge

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione su estesa;

Successivamente, stante l'urgenza, con votazione unanime resa nei modi e forme di legge

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto SPOLZINO GIUSEPPE, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. n.267 del 18.08.2000, esprime il proprio parere **Favorevole** in ordine alla regolarità tecnica della su estesa proposta di deliberazione.

Li', 16-03-2018

IL DIRIGENTE AREA FINANZE
SPOLZINO GIUSEPPE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto SPOLZINO GIUSEPPE, Dirigente dell' Area Finanze, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. n.267 del 18.08.2000, esprime il proprio parere **Favorevole** in ordine alla regolarità contabile della su estesa proposta di deliberazione.

Li', 16-03-2018

IL DIRIGENTE AREA FINANZE

SPOLZINO GIUSEPPE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
CAVALLONE FRANCESCO

IL SEGRETARIO COMUNALE
PISANO LUCIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione, ai sensi dell' art. 124 comma 1, T.U. del 18/08/2000 n. 267 viene da oggi pubblicata all'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune.

Li, 27-03-2018

IL RESPONSABILE ALLA PUBBLICAZIONE

Regina Coiro

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si dichiara che la presente deliberazione:

è divenuta esecutiva, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 - 3° comma - T.U. 267/2000 e ss. mm.

è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 - 4° comma - T.U. 267/2000 e ss. mm.

Li, 22-03-2018

IL RESPONSABILE ALLA PUBBLICAZIONE

Regina Coiro
